

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1272

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei deputati FANFANI e CASTAGNETTI**

*(V. Stampato Camera n. 2026)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 19 marzo 2002*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 20 marzo 2002*

Modifiche al codice penale e al decreto legislativo 30 aprile  
1992, n. 285, in materia di omissione di soccorso

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 593 del codice penale, le parole: «è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro».

## Art. 2.

1. All'articolo 189 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duecentocinquanta euro a mille euro. In tale caso, se dal fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l'applicazione della revisione di cui all'articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI»;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione fino a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi

del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dal titolo I, capo II, del libro quarto del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all'arresto ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti ivi previsti»;

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI».

### Art. 3.

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), le parole: «593, primo e scondo comma,» sono soppresse;

b) al comma 2, lettera q), le parole «e 189, comma 6,» sono soppresse.

